



STATUTO

Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari Distretto Val di Sole

Art. 1

Nome e Sede

1. I Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei seguenti Comuni: Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Malè, Mezzana, Monclassico, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio costituiscono l'Unione Distrettuale Val di Sole che ha la propria sede in Malè.

Art. 2

Scopo

1. L'Unione, nell'ambito delle leggi regionali 20 agosto 1954 n. 24, 2 settembre 1978 n. 17 e della legge n. 9, del 1 luglio 2011 e relativi regolamenti di esecuzione, costituisce una struttura operativa del Servizio antincendi e della Protezione civile ed ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi di tutti i Corpi appartenenti al medesimo Distretto.
2. L'Unione in particolare provvede a:
 - a) incrementare con esercitazioni collettive l'efficienza e la capacità d'intervento dei propri Corpi, in collaborazione con le forze dell'Ordine, con le Associazioni appartenenti alla famiglia della Protezione Civile e con il personale appartenente alle Amministrazioni Comunali; a tale fine può essere promossa anche l'attività sportiva;
 - b) fornire ai Corpi tutta l'assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa per il miglior adempimento degli obblighi di legge e per l'espletamento dell'attività sociale;
 - c) consolidare la solidarietà tra i Vigili del fuoco mantenendo lo spirito di Corpo e la cura dei valori della tradizione;
 - d) tenere aggiornato l'inventario delle attrezzature.
3. L'Unione collabora con la Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari e con gli Enti competenti nei seguenti ambiti:
 - a) esercizio delle proprie funzioni in ambito di vigilanza antincendio;
 - b) classificazione dei Corpi e determinazione delle zone d'intervento;
 - c) predisposizione di proposte per la concessione di contributi ai Corpi, previsti dai piani pluriennali, per acquisto e manutenzione di macchinari, attrezzature ed equipaggiamenti di servizio;
 - d) predisposizione a livello distrettuale di piani di vigilanza e pronto intervento e relativa gestione;
 - e) coordinamento e supervisione dei protocolli di allertamento;
 - f) promozione di acquisti cumulativi al fine di uniformare mezzi, attrezzature, dispositivi individuali e di sicurezza ad uso interventistico e addestrativo.
4. L'Unione Distrettuale collabora con il Centro Formativo e Addestrativo dei Vigili del Fuoco volontari della Federazione provinciale nell'organizzazione di corsi o seminari d'istruzione a carattere Distrettuale o Zonale. L'Unione Distrettuale può inoltre presentare alla Federazione proposte in ordine a corsi d'istruzione. Tutti i corsi, per essere certificati dalla Federazione, devono essere realizzati ed approvati secondo le modalità fissate dal Centro formativo stesso.

5. L'Unione Distrettuale partecipa, insieme ai Corpi comunali ed al volontariato locale, alla redazione dei piani di protezione civile sovra comunale.
6. L'Unione collabora nelle attività di prevenzione incendi con gli Enti competenti, come indicato dalle leggi vigenti.
7. L'Unione distrettuale può operare in tutti gli altri settori in quanto non di competenza di altri organi e autorità.
8. L'Unione deve mantenere aggiornato l'inventario generale di magazzino almeno una volta all'anno in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo. Copia dell'inventario deve essere inviata alla Federazione provinciale.

Art. 3 **Obblighi e diritti**

1. I Corpi aderenti hanno l'obbligo:
 - a) di tenere al corrente l'Unione su tutte le questioni di servizio che rivestano importanza;
 - b) di adempiere alle direttive emanate dalla Federazione e Unione in ottemperanza dei propri compiti;
 - c) di versare puntualmente la quota associativa.
2. I Corpi hanno il diritto di servirsi di tutte le istituzioni e servizi che l'Unione mantiene al fine della realizzazione degli obiettivi prefissi.

Art. 4 **Organi dell'Unione**

1. Gli organi dell'Unione sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Direttivo;
 - c) la Giunta Esecutiva;
 - d) l'Ispettore distrettuale;
 - e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5 **L'Assemblea**

1. L'Assemblea Distrettuale è composta dall'Ispettore, dai Viceispettori, dai Comandanti, dai Vice Comandanti dei Corpi, il Segretario e il Cassiere e, senza diritto di voto, i Membri onorari e Sostenitori, il Responsabile Distrettuale Allievi e i Responsabili di settore. Essa deve essere convocata almeno due volte all'anno in seduta ordinaria: la prima, entro il 30 novembre, nella quale viene approvato il bilancio di previsione e la seconda, entro il 31 marzo, per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.
2. Deve inoltre essere convocata entro quattro settimane se almeno un terzo dei Comandanti lo richiede, indicando il relativo ordine del giorno.
3. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo posta ordinaria o posta elettronica certificata o circolare a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo prima di due ore dalla prima convocazione.
4. I componenti l'Assemblea svolgono la loro attività gratuitamente.
5. L'Assemblea delibera su tutte le materie la cui decisione non sia demandata ad altri organi.

6. L'Assemblea riceve in particolare la relazione dell'Ispettore sull'attività svolta dall'Unione durante l'esercizio finanziario decorso; delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto presentato dal Direttivo.
7. L'Assemblea nomina i Vice Ispettori, un Segretario, un Cassiere, la giunta esecutiva ed il Collegio dei revisori dei conti per il periodo in cui rimane in carica l'Ispettore Distrettuale.
8. L'Assemblea nomina i membri onorari e sostenitori su proposta del Direttivo.
9. L'Assemblea raggiunge il numero legale, in prima convocazione, se tutti i componenti sono stati regolarmente invitati e se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima, è legalmente costituita con almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
10. L'Assemblea, su proposta motivata dell'Ispettore, può revocare le mansioni di Segretario e Cassiere.

Art. 6 Il Direttivo

1. Il Direttivo è composto da:
 - a) l'Ispettore distrettuale;
 - b) i Vice Ispettori;
 - c) i Comandanti o in caso di loro assenza o impedimento, dai Vice Comandanti;
 - d) il Segretario;
 - e) il Cassiere.
2. In particolare spetta al Direttivo:
 - a) la stesura della relazione annuale;
 - b) la predisposizione dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - c) la proposta del bilancio di previsione;
 - d) la presentazione del bilancio consuntivo;
 - e) le deliberazioni su acquisti previsti dal bilancio di previsione; o la raccolta delle domande per il finanziamento delle attrezzature dei Corpi;
 - g) la collaborazione con l'Ispettore Distrettuale per quanto previsto nell'art. 2.
3. Il Direttivo decade alla scadenza del mandato dell'Ispettore o alle sue dimissioni.
4. Le sedute del Direttivo devono essere convocate secondo le necessità; in ogni caso sono obbligatorie almeno bimestralmente.
5. La convocazione del Direttivo deve essere normalmente effettuata per iscritto, anche via posta elettronica certificata, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 3 giorni prima della riunione. L'invito deve essere spedito a tutti i membri del Direttivo. Si prescinde dal predetto termine in caso di urgenza da motivarsi sul verbale.
6. Al termine di ogni seduta del Direttivo deve essere redatto un verbale, reso disponibile ai componenti stessi, firmato dall'Ispettore, dal Segretario e da un verbalizzante.

Art. 6-bis La Giunta esecutiva

1. La Giunta Esecutiva, nominata dall'Assemblea Distrettuale, è composta da:
 - a) Ispettore
 - b) I Vice Ispettori
 - c) Segretario
 - d) Cassiere.

2. La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:
 - a) attuare le direttive e le delibere adottate dal Direttivo e dall'Assemblea;
 - b) studiare e proporre iniziative inerenti l'attività al Direttivo;
 - c) predisporre gli atti preliminari delle delibere del Direttivo;
 - d) elaborare e coordinare il calendario delle varie manifestazioni;
 - e) esercitare le funzioni delegate dal Direttivo Distrettuale.
3. La Giunta Esecutiva è convocata dall'Ispettore, ogni qualvolta lo ritenga utile. Può essere convocata su richiesta dal Vice Ispettore, dal Segretario o dal Cassiere.
4. La convocazione può essere verbale o scritta, almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza o forza maggiore.
5. La Giunta Esecutiva adotta i provvedimenti di propria competenza con voto a maggioranza qualificata.

Art. 7

L'Ispettore Distrettuale

1. A capo di ogni Unione distrettuale è preposto un Ispettore nominato dal Presidente della Giunta Provinciale su designazione dell'Assemblea Distrettuale, secondo le indicazioni di legge.
2. La designazione dell'Ispettore viene effettuata dall'Assemblea Distrettuale, allo scopo convocata dal Presidente della Federazione Provinciale, validamente costituita con le modalità della prima convocazione. Sarà designato Ispettore, il Vigile del fuoco che otterrà i due terzi dei voti dei presenti all'Assemblea, aventi diritto al voto, scelto tra coloro che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) appartengano ad uno dei Corpi del Distretto in qualità di Vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 10 anni, che ricopra o abbia ricoperto almeno il grado di Caposquadra per cinque anni;
 - b) abbiano frequentato o frequentino l'apposito corso per Ispettori presso la Scuola della Federazione con esito finale positivo;
 - c) partecipino ai corsi specialistici per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria con esito finale positivo entro un anno dalla nomina.
3. L'Ispettore rimane in carica per la durata di 5 anni e può essere riconfermato.
4. L'Ispettore Distrettuale, nel rispetto delle direttive della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari, cura la direzione tecnica e organizzativa nonché la gestione amministrativa dell'Unione Distrettuale; inoltre provvede, anche nell'ambito dei piani di protezione civile sovracomunale, all'organizzazione efficiente e razionale del soccorso pubblico urgente sul territorio di competenza dell'Unione Distrettuale.
5. In particolare, l'Ispettore Distrettuale:
 - a) collabora con la Federazione dei Corpi per la verifica dell'idoneità tecnica, la funzionalità, l'efficienza, lo stato di conservazione e la rispondenza alle normative tecniche delle attrezzature, dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale dei Vigili del fuoco volontari;
 - b) coordina le esercitazioni, i raduni e le manifestazioni che coinvolgono più Corpi;
 - c) collabora alle esercitazioni disposte dai singoli Corpi nell'ambito dei programmi annuali da essi disposti;
 - d) autorizza le esercitazioni estemporanee non previste nel calendario annuale dei Corpi;
 - e) assiste i Corpi nell'espletamento di tutte le pratiche riferentesi a esigenze tecniche e organizzative;
 - f) collabora con il Centro formativo e addestrativo della Federazione per l'organizzazione dei corsi d'istruzione nell'ambito della propria Unione;

- g) collabora allo svolgimento del servizio di vigilanza antincendio, esercitando le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 59 comma 6 della L.P. 9/2011;
 - h) concorre alla predisposizione dei piani di protezione civile sovra comunali;
 - i) partecipa alle riunioni della sala operativa Provinciale o ai centri operativi locali in caso di emergenza a carattere Provinciale o sovra comunale;
 - l) dirige le operazioni di soccorso pubblico urgente e concorre alla gestione delle emergenze sovra comunali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. L'Ispettore per la durata del suo mandato rimane iscritto quale Vigile del fuoco nel proprio Corpo in soprannumero rispetto all'organico.
 7. La carica di Ispettore è incompatibile con tutte le altre cariche all'interno dei Corpi.
 8. La carica di Ispettore è incompatibile con quella di Presidente della Federazione.
 9. All'Ispettore Distrettuale spetta il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio dei suoi compiti. L'onere grava sul bilancio della propria Unione.
 10. L'Ispettore, sentito il Direttivo, può nominare e revocare i responsabili di settore per il periodo in cui rimane in carica.
 11. L'Ispettore, sentiti i responsabili dei Vigili del fuoco allievi dei Corpi, può nominare e revocare il responsabile Distrettuale dei Vigili del fuoco allievi.

Art. 8

I Viceispettori

1. Presso l'Unione Distrettuale sono nominati i Viceispettori Distrettuali, che esercitano i compiti affidati all'Ispettore, comprese le funzioni di Ufficiale di polizia giudiziaria, in caso di sua assenza o impedimento temporanei. I Viceispettori decadono insieme all'Ispettore Distrettuale.
2. Sarà nominato Viceispettore, il Vigile del Fuoco che otterrà i due terzi dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, all'Assemblea validamente costituita con le modalità della prima convocazione.
3. La nomina avviene tra coloro che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) appartengano ad uno dei Corpi del Distretto in qualità di Vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 5 anni, che ricopra o abbia ricoperto almeno il grado di Caposquadra per cinque anni;
 - b) abbia frequentato o frequenti l'apposito corso per Ispettori presso la Scuola della Federazione con esito finale positivo;
 - c) partecipi ai corsi specialistici per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria con esito finale positivo entro un anno dalla nomina.
4. I Viceispettori rimangono in carica per 5 anni e possono essere riconfermati.
5. La carica di Viceispettore è incompatibile con tutte le altre cariche all'interno del Corpo.
6. Ai Viceispettori spetta il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio dei suoi compiti. L'onere grava sul bilancio dell'Unione.

Art.9

L'Ispettore di zona

(Articolo cancellato in seguito alla soppressione della figura dell'Ispettore di zona ad opera della legge finanziaria provinciale 2013)

Art. 10
Commissioni di settore

1. Per settori di attività che richiedano una particolare attenzione, o che rivestano elevato interesse per l'ambito di riferimento dell'Unione Distrettuale, possono essere costituite commissioni di studio con compiti attribuiti dal Direttivo.

Art. 11
Membri onorari

1. Alle persone che si siano rese meritevoli in modo particolare per il Servizio antincendi, l'Assemblea può conferire a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto, la qualifica di Membro onorario.
2. La qualifica di Membro onorario può essere tolta solo per comportamento lesivo degli interessi dell'Unione Distrettuale con delibera dell'Assemblea, adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 12
Membri Sostenitori

1. Alle persone ed agli enti che contribuiscano con prestazioni d'opera o di servizi continuativi e non occasionali a titolo gratuito per l'Unione distrettuale, l'Assemblea può conferire a maggioranza assoluta di voti il titolo di membro sostenitore. Essi possono partecipare alle assemblee dell'Unione senza diritto di voto.

Art. 13
Obblighi e diritti dei membri

1. I membri dell'Unione Distrettuale hanno l'obbligo di:
 - a) prestare la propria opera o il servizio in modo continuativo;
 - a) tenere al corrente l'Unione su tutte le questioni importanti concernenti il servizio antincendi;
 - b) adempiere alle istruzioni che l'Unione emana in esecuzione dei propri compiti.
2. I membri dell'Unione possono servirsi, su autorizzazione dell'Ispettore, delle strutture e dei servizi che l'Unione mantiene al fine di realizzare gli obiettivi prefissati.

Art. 14
Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria dell'Unione Distrettuale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori dei conti composto di due membri.
2. Il Collegio è nominato dall'Assemblea Distrettuale fra i membri della stessa e fra quelli dei Corpi appartenenti, in possesso di competenze in materia economico-finanziaria.
3. Il Collegio nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'Ispettore Distrettuale.
4. I Revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea Distrettuale ed al Direttivo quando sono trattati argomenti inerenti materie economico-finanziarie.
5. Il Collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione e in particolare ha l'obbligo di esaminare il rendiconto fornendo apposita relazione all'Assemblea.

Art. 15
Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dall'Assemblea Distrettuale a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
2. Il Segretario, se Vigile del fuoco in servizio attivo, ha diritto di voto.
3. Con deliberazione dell'Assemblea, il Segretario può ricoprire anche la carica di Cassiere. In tal caso il voto espresso è unico.
4. Al Segretario spettano i rimborsi spese, a carico del bilancio dell'Unione.
5. Il Segretario, in stretta collaborazione con l'Ispettore e secondo le sue direttive, avrà il compito di:
 - a) redigere i verbali delle riunioni;
 - b) tenere aggiornati i registri, schedari ed archivi attinenti l'attività dell'Unione Distrettuale;
 - c) curare le pratiche amministrativo-burocratiche dell'Unione Distrettuale;
 - d) collaborare con i Corpi nell'espletamento delle pratiche burocratiche.
6. Il Segretario dura in carica 5 anni, può essere riconfermato e decade con l'Ispettore Distrettuale.

Art. 16
Il Cassiere

1. Il Cassiere è nominato dall'Assemblea Distrettuale a maggioranza dei presenti, aventi diritto al voto.
2. Il Cassiere, se Vigile del fuoco in servizio attivo, ha diritto di voto.
3. Al Cassiere spettano i rimborsi spese, a carico del bilancio dell'Unione.
4. Con deliberazione dell'Assemblea, il Cassiere può ricoprire anche la carica di Segretario. In tal caso il voto espresso è unico.
5. Il Cassiere, in stretta collaborazione con l'Ispettore e secondo le sue direttive, ha il compito di:
 - a) tenere i libri contabili e il conto economico-patrimoniale;
 - b) espletare i mandati di pagamento;
 - c) curare le pratiche amministrative dell'Unione;
 - d) collaborare con i Comandanti nell'espletamento delle pratiche amministrative dei Corpi.
6. Il Cassiere dura in carica 5 anni, può essere riconfermato e decade con l'Ispettore distrettuale.

Art. 17
Il Magazziniere
(articolo soppresso)

Art. 18
Il Responsabile e Vice Responsabile Distrettuale Allievi

1. Il Responsabile e il Vice Responsabile Distrettuale allievi ha il compito di proporre, seguire e coordinare le varie attività degli stessi nel Distretto di appartenenza, in accordo con l'Ispettore Distrettuale.
2. Il Responsabile e il Vice responsabile Distrettuale Allievi sono nominati dall'Ispettore, sentiti i responsabili dei Vigili del Fuoco Allievi dei Corpi. Durano in carica fino alla scadenza del mandato dell'Ispettore Distrettuale, possono essere rinominati. Partecipa alle riunioni del Direttivo dell'Unione quando sono trattati argomenti attinenti la materia.

Art. 19

I Responsabili Distrettuali tecnici di settore

1. I Responsabili di settore hanno il compito di proporre, seguire e coordinare le varie attività individuate dal Direttivo dell'Unione, in accordo con l'Ispettore Distrettuale.
2. I Responsabili di settore sono nominati dall'Ispettore sentito il Direttivo. Durano in carica fino alla scadenza del mandato dell'Ispettore Distrettuale, possono essere rinominati. Partecipano alle riunioni del Direttivo dell'Unione quando sono trattati argomenti attinenti la materia.

Art. 20

Bilancio e gestione finanziaria

1. L'Unione Distrettuale adotta un bilancio annuale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del bilancio della Federazione Provinciale.
2. Il bilancio annuale è accompagnato da una relazione programmatica ove sono specificati gli obiettivi e le azioni da intraprendere, gli interventi da effettuare, i costi relativi, i tempi di realizzazione e gli effetti attesi.
3. Il bilancio annuale di previsione è inviato alla Federazione Provinciale entro il 10 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
5. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente, mentre il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno seguente.
6. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione riportante i dati più significativi dell'attività svolta e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato alla Federazione entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
7. L'Unione Distrettuale ha un proprio servizio di cassa affidato ad un istituto di credito.

Art. 21

Entrate dell'Unione

1. Per lo svolgimento della propria attività, l'Unione utilizza:
 - a) le assegnazioni della Cassa Provinciale Antincendi;
 - b) le assegnazioni della Federazione Provinciale;
 - c) i contributi versati dai Corpi aderenti;
 - d) i proventi derivanti da iniziative promozionali, pubblicitarie, da manifestazioni a carattere Distrettuale e servizi tecnici a pagamento;
 - e) donazioni e contributi di enti pubblici e privati e di persone.
2. I contributi dovuti dai Corpi, ai sensi della lettera c), sono determinati dall'Assemblea Distrettuale in sede di discussione e approvazione del bilancio preventivo.

Art. 22

Uscite dell'Unione

1. Il Cassiere provvede all'effettuazione delle spese sulla base dei programmi del bilancio preventivo.
2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1 possono essere autorizzate dal Direttivo aperture di credito da utilizzare sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dal medesimo Direttivo.

Art. 23
Disposizioni regolamentari

1. Le mozioni che non sono inserite all'ordine del giorno possono essere poste in votazione all'Assemblea o al Direttivo solo se inoltrate per iscritto all'Ispettore almeno 2 giorni prima della seduta; se la presentazione non è avvenuta in tempo utile, la mozione può essere trattata nella seduta successiva.
2. Alle elezioni o designazioni si procede con votazione segreta. Successivamente alla prima votazione, se nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi dagli aventi diritto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Le altre deliberazioni si adottano di norma con votazione per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto dei componenti aventi diritto al voto, presenti in Assemblea, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.
3. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale firmato dall'Ispettore, dal Segretario e da un componente di volta in volta designato.
4. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Federazione Provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia Autonoma di Trento.

- Approvato dall'Assemblea Distrettuale 13 giugno 2014
- Approvato dall'Assemblea Provinciale 04 luglio 2014
- Approvato dalla Giunta Provinciale 24 novembre 2014 con delibera n. 2037